

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2019

Sanzioni più severe, punibilità estesa, allargata la condotta penalmente rilevante. Il Senato ha approvato definitivamente ieri sera la legge di riforma dell'articolo 416 ter del Codice penale sul reato di scambio elettorale politico-mafioso. Una tentazione ricorrente, a dire il vero, quella di modificare la norma, visto che l'ultima riscrittura strutturale era stata fatta nel corso della passata legislatura con la legge 62 del 2014. Nel dettaglio, dal punto di vista soggettivo, rispetto alla disciplina attuale viene estesa la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata di accettazione della promessa di procurare voti sia stata realizzata non solo personalmente ma anche attraverso l'intervento di intermediari.

Allargata poi la condotta penalmente rilevante, aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che proviene da soggetti appartenenti alle associazioni mafiose. Sul punto, la legge lascia nell'indeterminatezza quando l'interlocutore del politico può essere considerato come appartenente all'associazione mafiosa. Potrebbe allora essere necessaria una condanna definitiva per l'adesione ad associazione mafiosa (416 bis), oppure essere ritenuta sufficiente l'applicazione di una misura di prevenzione in base al Codice antimafia.

L'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, si estende anch'esso, sino a comprendere non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche "la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa". A venire inasprita è la pena, che passa dalla reclusione da sei a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni. Con la medesima sanzione è punita la condotta del soggetto che promette, direttamente o attraverso intermediari di procurare i voti.

Spazio poi a una sorta di aggravante di evento; se, infatti, chi ha concluso l'accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è aumentata della metà. Con riferimento al profilo sanzionatorio, l'applicazione dell'aggravante potrebbe così comportare pene più elevate nei confronti del patto elettorale politico-mafioso rispetto sia al concorso esterno, sia alla partecipazione associativa e alla direzione associativa (punita con la reclusione da 12 a 18 anni). Infine, scatterà la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato in questione. Perplessità sul complessivo impatto sanzionatorio, soprattutto per l'applicazione dell'aggravante, è stata espressa dall'ex procuratore antimafia Pietro Grasso, oggi senatore di Leu, che ha fatto notare come i colpevoli del patto potrebbero essere puniti in maniera addirittura più severa dei capi dell'organizzazione criminale: "Sarebbe stato a mio avviso più opportuno un riferimento all'aumento di pena previsto dalle aggravanti comuni ovvero fino a un terzo. Ciò avrebbe lasciato al giudice una più ampia discrezionalità in sede applicativa che, a mio parere, è sempre utile mantenere".